*

I principi fondamentali (artt. 1-3)

Esercizi a pagina 214. I primi articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali, che contengono i valori su cui si basa il nostro ordinamento e gli obiettivi a cui lo Stato deve tendere.

Principio democratico (art. 1)

La Costituzione si apre con questa indicazione: «L'Italia è una Repubblica democratica

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Democrazia vuol dire che il potere di prendere decisioni spetta al popolo, che tuttavia lo esercita attraverso alcune persone, scelte con libere elezioni, che lo rappresentano in seno al Parlamento, ai consigli regionali, provinciali e comunali, al Parlamento europeo. Si parla in questo caso di democrazia indiretta.

Il popolo inoltre partecipa all'esercizio della sovranità anche attraverso l'organizzazione di referendum e attraverso la possibilità di presentare proposte di leggi al Parlamento o di organizzare petizioni. Si parla in questo caso di democrazia diretta.

Riconoscimento di diritti e doveri (art. 2)

L'articolo 2 riconosce i fondamentali diritti umani dei cittadini, diritti che, durante il periodo fascista, erano stati fortemente limitati. Tali diritti vengono poi specificati nella prima parte della Costituzione, dove viene chiarita anche l'esistenza dei doveri inderogabili che i cittadini sono tenuti a rispettare.

Principio di uguaglianza (art. 3)

Con il principio di uguaglianza si afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza differenze di alcun tipo, e che lo Stato deve fare tutto il possibile per eliminare le eventuali disuguaglianze esistenti.

Il principio di uguaglianza, che può sembrare scontato per molti, è in realtà uno dei valori fondamentali delle società moderne, attraverso cui si vietano tutte le forme di discriminazione tra le persone per cercare di realizzare un benessere generale diffuso.

Si tratta anche di uno dei principi costituzionali più difficili da attuare, perché se è facile affermare che tutti i cittadini devono essere uguali, non è altrettanto facile fare in modo che tale uguaglianza sia effettivamente realizzata.

Proprio perché consapevoli di tale difficoltà, i padri costituenti, all'articolo 3, hanno previsto al primo comma un principio generale di uguaglianza formale (tutti sono uguali davanti alla legge) e, al secondo comma, un diritto meglio definito di uguaglianza sostanziale, secondo cui non è sufficiente prevedere che tutti i cittadini siano uguali, ma occorre che lo Stato si impegni, con apposite leggi, per garantire che l'uguaglianza sia effettiva, o comunque che si possano in qualche modo attenuare le disuguaglianze fra gli individui.

Osserviamo la realtà

Secondo la legge tutti i cittadini sono uguali, ma è innegabile che in ogni società sono presenti forti differenze, soprattutto di carattere economico. Per limitare queste differenze lo Stato può concedere alcuni benefici, come per esempio pagare i libri di scuola ai ragazzi di famiglie che non li possono acquistare, fornire l'alloggio a chi deve frequentare l'università, concedere benefici alle persone disabili, aiutare con sussidi le persone disoccupate ecc.

In questo modo le differenze non si eliminano, ma almeno si rendono meno evidenti.





I principi fondamentali (artt. 4-12)

🗾 Principio lavorista o di socialità (art. 4)

La Costituzione indica, tra i principi fondamentali, quello della tutela del lavoro, inteso sia come diritto per tutti i cittadini di poter esercitare una attività lavorativa, sia come dovere, nel senso che ogni individuo è tenuto comunque a lavorare per contribuire al progresso della società. Si pone, in particolare, l'accento sul ruolo dello Stato nel cercare di garantire a tutti l'accesso al mondo del lavoro.

Principio pluralista (artt. 5-9)

Tra i principi fondamentali ritroviamo un'idea costante di tutela del pluralismo, ovvero che idee, opinioni, interessi e organizzazioni diverse abbiano tutte pari dignità e valore

di fronte alla legge. Sulla base di questo principio la Costituzione riconosce e incentiva le autonomie locali (art. 5), tutela le minoranze linguistiche (art. 6), le diverse confessioni religiose (art. 8), lo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9).

Per quanto riguarda in particolare i rapporti con la Chiesa cattolica, l'articolo 7 riconosce assoluta autonomia e indipendenza al ruolo di Stato e Chiesa, e stabilisce che i rapporti tra i due soggetti sono regolati dai Patti lateranensi, accordi stipulati nel 1929 tra il Governo italiano e la Santa Sede.

Principio di internazionalità e coesistenza pacifica (artt. 10-12)

L'Italia si riconosce come soggetto attivo in un contesto internazionale di cui accetta le regole (art. 10), ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali e promuove le organizzazioni internazionali che operano per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11).

Nell'articolo 12, infine, si stabilisce la tipologia di bandiera che contraddistingue lo Stato italiano, caratterizzata dal tricolore verde, bianco e rosso, a bande verticali.

Sulla base dei principi generali contenuti nella parte introduttiva, l'Assemblea costituente ha conseguentemente elaborato i diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini italiani, indicati nella prima parte della Costituzione (artt. 13-54), raggruppati in 4 categorie, chiamate Titoli.

Titolo IV Titolo III Titolo II Titolo I Rapporti politici Rapporti economici Rapporti etico-sociali Rapporti civili

Osserviamo la realtà

Negli ultimi decenni l'Italia si è trovata spesso coinvolta in azioni militari organizzate da Onu o Nato, soprattutto nei paesi dell'area del Medio Oriente (Libano, Iraq,

Secondo la Costituzione italiana, il nostro paese non può partecipare ad azioni di guerra ma può impegnarsi in missioni di pace per garantire la cessazione di guerre civili, offrire assistenza alla popolazione locale, partecipare alla ricostruzione civile. In molti casi, però, dietro a questi interventi si celano vere e proprie azioni militari.



UdA 4 • La Costituzione italiana

La libertà personale (art. 13)

La libertà personale

La prima e più importante delle libertà indicate nei rapporti civili è la libertà personale, disciplinata dall'articolo 13, che consiste nel diritto di non essere arrestati, perquisiti o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione personale, se non nelle ipotesi previste dalla legge (si dice, per questo motivo, che esiste una **riserva di legge**) e con un provvedimento motivato da parte di un giudice, cioè un mandato di perquisizione, di ispezione o di arresto (si parla, in questo caso, di **riserva di giurisdizione**).

La privazione della libertà

Una persona può essere privata della sua libertà attraverso l'arresto e la detenzione in carcere, punizioni molto severe previste nel nostro ordinamento solo per i reati più gravi. In linea generale possiamo dire che una persona può essere arrestata solo in seguito a una **sentenza definitiva di condanna**, in quanto, secondo il nostro ordinamento, fino a che non viene emanata questa sentenza una persona deve essere considerata innocente. La sentenza di condanna si considera definitiva solo dopo che sono stati svolti tutti e tre i gradi di giudizio previsti (primo grado, secondo grado o appello, Cassazione), oppure se trascorrono i tempi previsti per presentare ricorso e l'imputato decide di rinunciarvi. Quando la sentenza è definitiva, il colpevole è tenuto a scontare la pena.

La carcerazione preventiva

Per questa regola generale esistono alcune eccezioni. In particolare una persona può essere privata della libertà prima di una sentenza definitiva nelle seguenti ipotesi:

- pericolo di fuga, quando vi sono fondati sospetti che la persona indagata possa fuggire e non farsi più ritrovare;
- **pericolo di inquinamento delle prove**, quando si ritiene che la persona indagata, lasciata libera, possa nascondere o distruggere documenti o prove che potrebbero dimostrare la sua colpevolezza;
- **pericolo di ripetizione del reato**, se si ritiene che la persona, lasciata libera, potrebbe ripetere l'azione per cui è indagata (per esempio una persona accusata di corruzione potrebbe cercare di corrompere altre persone per sottrarsi al giudizio);
- **flagranza di reato**, quando una persona viene colta sul fatto; in questo caso le forze dell'ordine possono arrestarla anche in assenza di mandato del giudice, ma hanno 48 ore di tempo per richiedere il mandato, e il giudice ha altre 48 ore per concederlo e confermare lo stato di fermo.

In queste ipotesi si parla di carcerazione preventiva.

La legge prevede una durata massima per la carcerazione preventiva, che varia secondo la gravità del reato contestato in modo da evitare che una persona in attesa di giudizio definitivo non rimanga a lungo privata della libertà. Trascorso questo periodo massimo la persona sospettata deve essere rimessa in libertà, anche se non si sono ancora conclusi tutti i gradi del processo.

Osserviamo la realtà

Nell'agosto 2010 è stata uccisa ad Avetrana una studentessa quindicenne. Dopo un periodo di indagini sono state accusate dell'omicidio la zia e la cugina della ragazza, arrestate tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 Entrambe sono state condannate all'ergastolo in primo grado nel 2013, sentenza confermata in appello nel 2015. Le due imputate sono ancora in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione. In tutti questi anni sono rimaste in carcere, dove potranno essere trattenute fino alla scadenza dei termini della carcerazione preventiva e, se nel frattempo non arriva la sentenza definitiva, dovranno essere rimesse in libertà.

Inviolabilità del domicilio (art. 14)

Il domicilio è il luogo in cui una persona vive o lavora. Esso è considerato inviolabile, nel senso che non può essere sottoposto a ispezione o perquisizione, salvo che nei casi previsti dalla legge e in presenza del mandato di un giudice.

In alcuni casi, previsti tassativamente dalla legge, l'autorità giudiziaria può consentire la violazione del domicilio da parte dell'autorità pubblica per effettuare la perquisizione dei locali per motivi di sicurezza pubblica, di igiene, fiscali ecc.

La violazione del domicilio non autorizzata è un reato previsto dal codice penale, sanzionabile con una pena che va da uno a cinque anni di reclusione.

Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15)

La Costituzione riconosce l'inviolabilità della corrispondenza (che comprende anche gli sms o la posta elettronica), nel senso che non si possono controllare le conversazioni e la corrispondenza di una persona se non nei casi previsti dalla legge e con atto motivato di un giudice (per esempio, durante lo svolgimento di indagini giudiziarie un giudice può disporre le intercettazioni telefoniche).

La tutela della corrispondenza comprende anche la cosiddetta tutela della privacy, che è stata oggetto di specifiche leggi (legge 31 dicembre 1996, n. 675 e poi d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Lo scopo di queste leggi è quello di proteggere le persone da intrusioni nella loro vita privata e dalla diffusione di informazioni riservate.

Per tutelare questo diritto la normativa prevede una serie di adempimenti a carico di chi detiene i dati personali di soggetti diversi, con particolare attenzione ai cosiddetti dati sensibili, come quelli relativi a convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione ai partiti, stato di salute, vita sessuale, dati sulla situazione finanziaria (debiti verso le banche, saldo del conto corrente ecc.) che non possono essere conservati se non dietro autorizzazione scritta dell'interessato.

🗾 Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)

Ogni cittadino può circolare liberamente all'interno dello Stato italiano o uscirne per recarsi in altri Stati, e può decidere di stabilirsi e vivere in qualsiasi parte del paese, sia per un periodo temporaneo che definitivamente.

Solo in casi eccezionali può essere impedita la circolazione o il soggiorno per motivi di sanità e sicurezza (per esempio in luoghi colpiti da eventi eccezionali come un terremoto o un'epidemia).

Osserviamo la realtà



Quando si inseriscono i dati personali in un social network, essi sono resi disponibili a tutti i contatti, ai componenti dei gruppi cui si aderisce e, che lo si voglia o no, anche alle aziende che gestiscono il sito, che spesso usano queste informazioni cedendole ad agenzie pubblicitarie per finanziarsi.

L'uso che un utente fa dei social network permette di individuare il suo profilo, le sue abitudini, i suoi hobby, e queste informazioni potrebbero essere cedute ad aziende che promuovono specifiche offerte commerciali inviate ai consumatori, talvolta violando anche le norme sulla privacy.

I diritti civili (artt. 17-20)

🗾 Libertà di riunione (art. 17)

Gli individui hanno il diritto di riunirsi in modo pacifico in qualsiasi luogo, in qualsiasi forma (assemblea, corteo, processione) e per qualsiasi motivo. Unico limite previsto dalla Costituzione è il divieto di portare armi.

Per potersi riunire in luoghi privati (per esempio in una casa) o in un luogo al chiuso ma aperto al pubblico (un cinema o un bar) non è richiesta alcuna formalità o autorizzazione. Se invece la riunione avviene in un luogo pubblico (una piazza o lungo le strade) è necessario effettuare una comunicazione preventiva alle autorità di pubblica sicurezza; in tal modo queste possono organizzarsi per garantire la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento della manifestazione.

In questa ipotesi la comunicazione non ha il carattere di una autorizzazione, ma solo di un avviso alle autorità da parte degli organizzatori: la libertà di riunione è infatti totale e le manifestazioni pubbliche possono essere vietate solo «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Libertà di associazione (art. 18)

I cittadini hanno il diritto di riunirsi oltre che in modo occasionale (libertà di riunione), anche in forma stabile, attraverso associazioni con le quali intendono raggiungere un qualsiasi scopo che non sia vietato dalla legge penale. Sono proibite solo le associazioni segrete e quelle che attraverso l'uso delle armi vogliono perseguire scopi politici.

Libertà religiosa (artt. 19 e 20)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché questo avvenga con riti non contrari al buon costume.

Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come la sola religione dello Stato, mentre nell'attuale Costituzione viene riconosciuta la libertà di professare qualunque tipo di culto.

I rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose sono regolati da appositi atti di intesa, e quelli tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, in particolare, sono disciplinati dai Patti lateranensi, stipulati nel 1929.

UdA 4 • La Costituzione italiana


98

Osserviamo la realtà

Uno degli aspetti previsti nel Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica è l'insegnamento della religione cattolica, in base al quale in tutte le scuole pubbliche sono previste lezioni facoltative settimanali per tale disciplina.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, in quanto è lo studente, o i suoi genitori, a decidere, di anno in anno, se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione.





I diritti civili: la libertà di manifestazione del pensiero



🗾 Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, la stampa e ogni altro mezzo di comunicazione.

La stampa (intesa non solo come carta stampata, ma anche come televisione, cinema, pubblicità, internet) non può essere sottoposta a censura, cioè a forme di controllo.

L'unico divieto previsto dalla Costituzione è che le pubblicazioni, gli spettacoli e le manifestazioni non devono essere contrari al **buon costume**.

Il buon costume è un concetto difficile da definire; con esso si intende, in genere, un insieme di valori morali, di coscienza, legati soprattutto ai temi sessuali e a quello che viene definito il "comune senso del pudore". Si tratta di valori indefiniti che cambiano nel corso del tempo.

La libertà di manifestazione del pensiero è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, in quanto la possibilità di esprimere le proprie idee, ed eventualmente anche il proprio dissenso, consente alle persone di essere veramente libere e di non dover subire abusi o prepotenze da parte delle autorità.

Reati collegati

Pur essendo un diritto di fondamentale importanza, la libertà di manifestare il proprio pensiero non significa possibilità di dire tutto quello che si vuole, senza alcuna considerazione per gli altri; l'esercizio di una libertà comporta sempre il riconoscimento di diritti e delle esigenze della collettività in cui si vive.

Per questo motivo la legge prevede il divieto di alcuni comportamenti, considerati addirittura reati, come la **calunnia** (che significa incolpare di un reato qualcuno che sia innocente), l'**ingiuria** (offendere una persona in sua presenza) e la **diffamazione** (offendere una persona parlandone con altri).

Altro limite che incontra la libertà di manifestazione del pensiero è dato dal conflitto che spesso si verifica tra il diritto di poter fare informazione diffondendo notizie relative a persone pubbliche e la tutela della privacy delle stesse persone, che vedono pubblicate o diffuse notizie o foto che li riguardano e che preferirebbero, invece, non far conoscere.

Osserviamo la realtà



La censura

Per molti anni il cinema italiano è stato sottoposto a forme di censura per scene ritenute contrarie alla morale dell'epoca, come scene legate a temi religiosi (non si poteva metter in cattiva luce la figura di un prete o di una suora), all'onore delle forze dell'ordine, che non potevano essere presentate in chiave negativa; venivano proibite scene di baci con le labbra che superassero la durata di tre secondi, scene di nudo e molto altro.

La privacy

È stata spesso alla ribalta delle cronache di gossip la vicenda di un famoso personaggio televisivo, titolare di un'agenzia fotografica che raccoglieva immagini di personaggi famosi fotografati in situazioni compromettenti. Una volta ottenute le fotografie essi venivano ricattati e gli veniva proposto un accordo in base al quale le immagini non sarebbero state pubblicate in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro. Questi accordi sono stati considerati dai giudici una forma di "estorsione" e il titolare dell'agenzia è stato condannato a scontare diversi anni di prigione.

I diritti in campo giuridico

🗾 Diritti giurisdizionali (artt. 24-27)


La Costituzione riconosce una serie di diritti legati ai temi della giustizia, anche questi di fondamentale importanza per garantire a ogni cittadino di essere giudicato in maniera equa in un processo e per evitare eventuali abusi da parte dello Stato.

I diritti indicati nella Costituzione su questo tema possono essere così riassunti:

- diritto di difesa: consiste nella possibilità concessa a ciascuno di agire in giudizio e difendersi davanti a un giudice, instaurando un processo che in Italia prevede tre gradi di giudizio (primo grado, secondo grado o appello, terzo grado davanti alla Corte di Cassazione);
- patrocinio gratuito: prevede che una persona coinvolta in un processo, se non ha i mezzi sufficienti per pagare le spese legali, ha il diritto di avere un avvocato d'ufficio, nominato e pagato dallo Stato;
- garanzia del risarcimento dei danni: se si verifica un errore giudiziario (per esempio una persona che viene condannata e successivamente riconosciuta innocente), lo Stato è tenuto a ripagare colui che è stato danneggiato con una somma di denaro;
- principio del giudice naturale: il giudice a cui rivolgersi per avviare un processo non può essere scelto liberamente dalle parti ma viene determinato in base a criteri oggettivi, che tengono conto del tipo di controversia, del luogo e della materia oggetto della lite. In questo modo si cerca di garantire l'imparzialità del giudice, che non deve subire alcuna forma di condizionamento nella sua decisione;
- personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle proprie azioni, e una persona non può essere punita per fatti commessi da altri;
- presunzione di non colpevolezza: una persona imputata di un reato deve essere considerata innocente fino a quando non ci sia una sentenza definitiva di condanna;
- finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di favorirne il reinserimento nella società, ed è vietata la pena di morte.

UdA 4 • La Costituzione italiana

Osserviamo la realtà



Il risarcimento del danno


Il Ministero della Giustizia ha fissato il valore del risarcimento dovuto a chi viene accusato ingiustamente: 270 euro per ogni giorno trascorso in carcere e 135 euro per ogni giorno di arresto domiciliare non dovuto.

Nel 2015 lo Stato italiano ha speso 37 milioni di euro per pagare i danni alle persone sottoposte a misure restrittive e poi dichiarate innocenti.

La pena di morte

Secondo il rapporto di Amnesty International nel 2015 sono state vittime della pena di morte 1634 persone nel mondo (il calcolo non tiene conto della Cina, dove è applicata ugualmente la pena di morte, ma di cui non si conoscono i numeri), un numero doppio rispetto all'anno precedente e il più alto degli ultimi 25 anni.

Il 90% delle esecuzioni si è concentrato in tre paesi del Medio Oriente: Iran, Pakistan e Arabia Saudita, spesso in seguito a processi gravemente irregolari.



La famiglia

Esercizi a pagina 216.

📭 La famiglia nella Costituzione italiana

La famiglia è la formazione sociale in cui l'individuo inizia la propria esistenza.

Essa viene generalmente intesa come gruppo di persone legate tra loro da rapporti di sangue, giuridici e affettivi.

Nel nostro ordinamento, fino all'entrata in vigore della Costituzione, prevaleva il modello di famiglia patriarcale, in cui all'uomo spettava una posizione di supremazia sia nei confronti della moglie sia nei confronti dei figli. Il marito era il "capofamiglia" e la moglie era obbligata a seguirne gli ordini, ad assumere il suo cognome e a seguirlo dovunque egli volesse fissare la residenza familiare.

Con l'approvazione della Costituzione questo modello giuridico muta profondamente, in quanto viene affermato il principio di **uguaglianza morale e giuridica dei coniugi** e viene riconosciuta la tutela giuridica ai figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio.

🗾 La riforma del diritto di famiglia

I principi contenuti nella Costituzione sono rimasti per lungo tempo inattuati, fino a quando non è stata approvata la **legge 151 del 1975** che costituisce la **riforma del diritto di famiglia** e che rappresenta la disciplina più importante in questa materia. Sulla base di quanto previsto dalla legge 151, il marito non è più considerato il capofamiglia e i coniugi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, che sono la fedeltà, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione e la coabitazione.

La potestà sui figli non è più una "patria" potestà, ma diventa potestà dei genitori e deve essere esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi; la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e non lo sostituisce e, per quanto riguarda il patrimonio, viene fissato come regime legale quello della **comunione dei beni**, nel senso che, salvo diverso accordo, i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio diventano di proprietà di entrambi in parti uguali.

L'allargamento del concetto di famiglia

Dal punto di vista giuridico la famiglia viene definita nella Costituzione, all'articolo 29, come una «società naturale fondata sul matrimonio». Questa previsione derivava dall'idea di voler assicurare una regolare e ordinata vita familiare e una sana educazione per i figli che, secondo il legislatore costituente, solo un matrimonio avrebbe potuto garantire.

Ciò ha comportato per molti decenni il riconoscimento e la tutela per le sole famiglie in cui i coniugi erano sposati, mentre non venivano riconosciute le cosiddette famiglie "di fatto", convivenze fuori dal matrimonio, sempre più diffuse nella società attuale.

Per questo motivo il 20 maggio 2016 è stata varata la nuova legge n. 76, che riconosce la validità delle **unioni civili**, costituite da persone dello stesso sesso e regolamenta le **convivenze**, cioè la possibilità di stipulare contratti in forma scritta davanti a un notaio per regolare i rapporti giuridici tra persone che convivono senza essere sposate. Queste nuove forme di famiglia sono equiparate a tutti gli effetti a quelle più tradizionali, e le parti delle unioni civili, o i conviventi, si vedono riconosciuti la quasi totalità dei diritti attribuiti alle prime.

Osserviamo la realtà

La nuova legge sulle unioni civili approvata in Italia non riconosce alle nuove famiglie la possibilità di applicare la cosiddetta "stepchild adoption", cioè la possibilità che un adulto che sceglie l'unione civile o la convivenza, formando una nuova famiglia, possa far adottare il proprio figlio dal partner.

Il testo di legge originario consentiva questa possibilità, ma l'argomento è stato fonte di molte polemiche e alla fine è stato stralciato dal testo definitivo.



106

Il matrimonio e la separazione

🗾 Tipologie di matrimonio

Con il termine matrimonio, in diritto, si intende un atto giuridico con il quale un uomo e una donna dichiarano di voler diventare marito e moglie nei modi previsti dalla legge. Da questo atto giuridico derivano una serie di diritti e doveri reciproci, di natura sia personale sia economica. Secondo quanto previsto dal codice civile, il matrimonio in Italia può essere celebrato in tre diversi modi:

- matrimonio civile, celebrato pubblicamente in municipio davanti all'ufficiale di stato civile, alla presenza di almeno due testimoni. Esso ha valore solo dal punto di vista giuridico;
- matrimonio cattolico, celebrato davanti a un sacerdote cattolico in conformità a quanto previsto dal Concordato tra Stato e Chiesa cattolica. Esso produce effetti sia religiosi sia civili, cioè viene riconosciuto valido anche dalla legge italiana, a condizione che si rispettino alcune formalità, come la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di appartenenza;
- matrimonio religioso non cattolico, celebrato secondo un culto diverso da quello cattolico. Esso ha valore anche ai fini civili ma solo per i culti ammessi e riconosciuti dallo Stato.

Requisiti per il matrimonio

Possono sposarsi due persone che abbiano almeno diciotto anni (con l'eccezione dei minori emancipati), che siano in possesso della capacità di intendere e volere, che non siano tra loro parenti stretti o affini e che non siano ancora legati da precedenti vincoli matrimoniali.

Separazione e divorzio

L'ordinamento giuridico italiano disciplina anche le ipotesi di crisi del rapporto coniugale, prevedendo norme specifiche relative alle possibilità di separazione e divorzio.

Il divorzio sancisce la fine giuridica del matrimonio. Prima di poter divorziare la legge prevede che i coniugi restino separati per un periodo di tempo e che la separazione sia dichiarata formalmente davanti a un giudice. La separazione può essere:

- consensuale, quando deriva da una comune volontà dei coniugi, che decidono di interrompere la vita matrimoniale e hanno già trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione (affidamento dei figli, divisione del patrimonio, eventuale mantenimento). In questo caso i coniugi si recano davanti al giudice solo per ottenere il riconoscimento ufficiale dell'accordo;
- giudiziale, quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulla separazione e si rivolgono a un giudice affinché decida sulle condizioni della separazione.

Trascorso un anno dalla dichiarazione di separazione (sei mesi se si tratta di separazione consensuale), i coniugi possono divorziare, chiedendo a un giudice di dichiarare l'estinzione del vincolo coniugale e di conseguenza la fine di tutti i rapporti legati all'esistenza del matrimonio.

Osserviamo la realtà

La possibilità di divorziare dopo solo sei mesi dalla separazione semplifica la vita dei coniugi che trovano con facilità un accordo per separarsi, ma non accorcia i tempi per le coppie che non riescono a trovare un'intesa sulle modalità di scioglimento del matrimonio.

In questi casi, soprattutto laddove c'è un rilevante patrimonio da dividere, sono necessarie numerose e lunghe trattative affinché i coniugi trovino un possibile accordo, e i tempi tra la separazione e il divorzio possono diventare di molti anni.



L'istruzione e la salute

Il diritto-dovere dell'istruzione (artt. 33, 34)

Nell'ambito dei rapporti etico-sociali la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione, prevedendo che la scuola sia aperta a tutti e stabilendo un periodo di formazione obbligatoria e gratuita per gli studenti della durata di almeno otto anni. In realtà, attualmente, in Italia l'obbligo scolastico è elevato a dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e riguarda la fascia di età che va da 6 a 16 anni.

Questa norma non è in contrasto con la Costituzione, che parla di un obbligo di "almeno" otto anni, e di conseguenza la previsione di una durata superiore rientra pienamente nei vincoli posti dalla norma costituzionale.

Oltre all'obbligo scolastico la legge prevede anche un obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

Ogni giovane può scegliere, sulla base dei propri interessi e delle proprie capacità, di assolvere a tale obbligo attraverso la frequenza a corsi scolastici o anche attraverso corsi di formazione professionale oppure percorsi di apprendistato.

🗾 Il sostegno all'istruzione

Gli studenti più capaci e meritevoli devono essere premiati e incoraggiati negli studi e, se le famiglie non hanno i mezzi per provvedervi, lo Stato può concedere aiuti economici attraverso borse di studio (somme di denaro pagate a chi si trova in condizioni di bisogno) o altre forme di sussidio.

La Costituzione stabilisce, inoltre, che l'arte e la scienza sono libere, e che libero è il loro insegnamento, garantendo ai docenti piena autonomia sulle modalità con cui offrire l'istruzione agli studenti, senza subire imposizioni di alcun tipo.

È prevista la possibilità di istituire scuole private, in modo da consentire alle famiglie di scegliere il tipo di scuola più adatto alle esigenze formative dei propri figli, purché tali scuole non comportino spese aggiuntive per lo Stato.

La tutela della salute (art. 32)

L'articolo 32 prevede un diritto alla salute dei cittadini che viene tutelata sia nell'interesse del singolo sia nell'interesse dell'intera collettività, in modo da garantire il benessere generale della società.

Le persone indigenti, cioè prive dei mezzi necessari per curarsi, vengono aiutate attraverso la somministrazione di cure gratuite.

La gestione dei servizi di cura, nel nostro ordinamento, è affidata al Servizio sanitario nazionale, che deve garantire a tutti l'assistenza sanitaria, spesso in modo gratuito o comunque con costi molto ridotti, rispetto a quelli effettivamente sostenuti, attraverso il pagamento di un ticket.

Infine è prevista la libertà di cura, nel senso che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario contro la sua volontà, se non nei casi previsti dalla legge.

Osserviamo la realtà

Nel mese di agosto del 2016 in Italia sono morte due giovani donne che avevano rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia proposta loro dai medici per curare le forme tumorali da cui erano affette. Le due donne si erano affidate a cure alternative che si sono però rivelate inefficaci e che le hanno portate alla morte, e i medici non hanno potuto opporsi alla loro scelta. Nel 2015 è stata segnalata la morte di alcuni bambini i cui genitori non avevano voluto sottoporli al vaccino contro la pertosse, e anche in questo caso i medici si sono dovuti adeguare alla volontà dei genitori.



I diritti economici: il lavoro

Esercizi a pagina 216. Nella prima parte della Costituzione trovano spazio anche alcuni articoli dedicati al tema dell'economia, contenuti nel Titolo III (artt. 35-47).

La tutela del lavoro (artt. 35-40 e 46)

Il riconoscimento dell'importanza del lavoro è già contenuto nei principi fondamentali, al punto che, proprio nell'articolo 1 di apertura della Costituzione, l'Italia viene definita una repubblica "fondata sul lavoro".

Nel Titolo III si specificano in dettaglio le garanzie concesse ai lavoratori subordinati, cioè a coloro che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro.

Tra queste garanzie rileviamo in particolare: il diritto a una retribuzione equa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque sufficiente a garantire a chi lavora un'esistenza libera e dignitosa, la previsione di un orario massimo di lavoro settimanale, il diritto alle ferie e al riposo settimanale, la tutela del lavoro dei minori e della maternità, la parità di trattamento tra uomini e donne.

È disciplinata, inoltre, la libertà di costituire e aderire ai **sindacati**, cioè associazioni che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro (e viceversa), nonché il **diritto di sciopero**, che consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro in maniera collettiva per esercitare forme di protesta nei confronti dei datori di lavoro e sensibilizzare l'opinione pubblica su alcune problematiche di interesse dei lavoratori.

La libertà di iniziativa economica privata (art. 41)


Il nostro sistema giuridico ed economico è ispirato a un principio generale di libertà, in base al quale ciascun individuo può compiere liberamente tutti gli atti che sono necessari per la sua esistenza, sempre nel rispetto delle regole generali stabilite; lo Stato interviene laddove ritiene che vi siano situazioni di difficoltà o di squilibrio da correggere.

Questo principio di libertà è ribadito anche nell'articolo 41 della Costituzione, in cui viene prevista la **libertà di iniziativa economica privata**, cioè la possibilità di svolgere attività economiche e avviare liberamente delle imprese.

L'unico limite previsto dalla Costituzione è che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

È indicata, inoltre, la possibilità che non solo i privati possano svolgere attività economica, ma che anche lo Stato intervenga nell'economia per raggiungere fini di interesse sociale.

Osserviamo la realtà



Ogni cittadino è libero di avviare un'attività di impresa: aprire un negozio, una fabbrica, un laboratorio artigianale, uno studio professionale, in quanto in questo modo si contribuisce alla crescita economica del paese e al suo sviluppo.

Solo in alcuni settori sono previste delle limitazioni, per tutelare l'interesse della collettività. Per esempio l'apertura di farmacie, che si occupano della salute dei cittadini, è limitata e controllata, coloro che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti) devono dimostrare di avere determinati requisiti, così come chi realizza gli impianti nelle abitazioni (elettrico, del gas, di riscaldamento).

🗾 La tutela della proprietà (artt. 42-44) La Costituzione riconosce a chiunque la possibilità di essere proprietario di qualcosa, cioè di avere a disposizione beni da utilizzare per la soddisfazione dei propri bisogni. In particolare, nell'articolo 42, si dice che la proprietà può essere **pubblica** e **privata**, riconoscendo quindi anche allo Stato la possibilità di essere titolare di beni e confermando l'idea che esso possa intervenire nel sistema economico quando lo ritiene necessario. La Costituzione fa poi un rinvio alla legge ordinaria per stabilire quali sono i modi con cui si può acquistare la proprietà di un bene e per determinare i limiti all'esercizio del suo diritto, tenendo conto di due fattori: la necessità di garantire che la proprietà sia accessibile a tutti, cioè che chiunque possa diventare proprietario di qualcosa, e la funzione sociale svolta dal diritto di proprietà, cioè che nella sua regolamentazione si deve sempre tenere conto dell'interesse dell'intera collettività, e non solo dei singoli proprietari del bene.

A tal fine è prevista anche la possibilità di sottrarre i beni al proprietario, la cosiddetta espropriazione, dietro pagamento di un risarcimento, se tali beni servono a soddisfare un interesse collettivo.

Osserviamo la realtà

Il proprietario di una casa, pur essendo libero di fare ciò che vuole nella sua abitazione, non può fare troppo rumore, suonando per esempio strumenti musicali a qualsiasi ora del giorno, perché disturberebbe i vicini, proprietari anch'essi di una casa e tutelati nel loro diritto di godere del proprio bene. Il proprietario di un terreno può essere privato del suo bene se questo serve per la realizzazione di una strada, che riguarda l'interesse dell'intera collettività.



La cooperazione e l'artigianato (art. 45)

La Costituzione prevede una particolare tutela per le attività che assumono la forma di cooperative, cioè società che svolgono attività economiche senza scopo di lucro, solo per far conseguire un vantaggio ai soggetti che le realizzano, nell'ottica di un reciproco aiuto. Sono tutelate inoltre le imprese artigiane, cioè quelle attività economiche di piccole dimensioni in cui l'imprenditore gestisce direttamente l'attività produttiva, impegnando prevalentemente il proprio lavoro.

La tutela del risparmio (art. 47)

Il risparmio è considerato un elemento fondamentale per lo sviluppo economico del paese, in quanto solo grazie alla presenza di risparmio si possono realizzare investimenti e quindi consentire all'Italia di crescere economicamente. Per questo motivo il risparmio viene incoraggiato e tutelato. Vengono individuati alcuni settori di particolare rilevanza per il nostro sistema economico e si specifica che lo Stato deve incentivare il risparmio finalizzato a favorire l'acquisto della prima casa, della proprietà terriera dei coltivatori diretti e l'investimento in azioni delle grandi imprese italiane.

La gestione del risparmio viene effettuata attraverso la creazione di un sistema di credito di cui le banche costituiscono il soggetto tipico: la loro attività deve essere disciplinata, coordinata e controllata dalla legge.

Attraverso il voto i cittadini esercitano la loro sovranità, decidendo quali sono le persone chiamate a rappresentarli e a prendere decisioni per l'intera collettività. Secondo la Costituzione il voto è:

- **personale**, nel senso che deve essere esercitato direttamente, senza possibilità di delegare qualcuno a votare al proprio posto;
- **uguale**, perché tutti i voti hanno lo stesso valore (anche quelli, per esempio, delle cariche più alte dello Stato);
- **libero**, nel senso che esso deve essere espresso senza nessun condizionamento o costrizione da parte di nessuno;
- **segreto**, perché la segretezza è un modo per garantire a ciascuno di votare solo secondo le proprie convinzioni e la propria coscienza, libero da condizionamenti esterni.

Osserviamo la realtà

Un sistema che viene usato talvolta per condizionare il voto degli elettori è il cosiddetto "voto di scambio", in base al quale il politico candidato alle elezioni, pur di essere eletto, promette al cittadino in cambio del voto una prestazione non consentita dalla legge, come per esempio la promessa di un posto di lavoro, il condono per un abuso edilizio, il pagamento di una somma di denaro. Questo comportamento è vietato dalla legge e rappresenta un vero e proprio reato se fa riferimento a personaggi legati in qualche modo a organizzazioni criminali.



In Italia sin dal 1946 esiste il **suffragio universale**, in base al quale possono votare tutti i cittadini che hanno i requisiti di età previsti dalla legge, senza alcuna distinzione di ricchezza, condizione sociale o di sesso, come avveniva invece nel passato.

Secondo quanto previsto dalla Costituzione andare a votare è un diritto ma anche un dovere civico per i cittadini; tuttavia, non essendo prevista alcuna sanzione, di fatto il mancato esercizio del voto non comporta alcuna conseguenza.

I partiti politici (art. 49)

Nell'ambito dei diritti politici, la Costituzione riconosce ai cittadini anche la possibilità di associarsi in partiti politici per concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49).

I doveri previsti dalla Costituzione (artt. 52-54)

Nel Titolo IV, riferito ai rapporti politici, sono indicati anche alcuni doveri fondamentali dei cittadini, già previsti all'articolo 2. In particolare sono disciplinati:

- il dovere di **difendere la patria** (art. 52), che fino a qualche anno fa prevedeva il servizio di leva obbligatorio, ora abolito e sostituito da un periodo di ferma volontaria;
- il dovere di **concorrere alle spese pubbliche** (art. 53), ovvero di pagare i tributi per finanziare le spese sostenute dallo Stato;
- il dovere di **fedeltà alla Repubblica** e di rispetto della Costituzione e delle leggi (art. 54). Inoltre i cittadini hanno alcuni altri diritti-doveri indicati nella Costituzione: il lavoro, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, l'istruzione e il voto.